



Corte Costituzionale

*Intervento della Presidente Silvana Sciarra
al Convegno della Scuola Superiore della Magistratura
“Giudice e Stato di diritto”*

Accademia Nazionale dei Lincei - Palazzina dell’Auditorio

Roma, 20 ottobre 2023

L’INDIPENDENZA DEL GIUDICE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ringrazio il Presidente Antonelli per l’invito e la splendida ospitalità presso l’Accademia dei Lincei. Ringrazio il Presidente Lattanzi e la Scuola Superiore della Magistratura per aver incluso la Corte costituzionale in questo “terzetto” di corti e di oratori che si propongono di parlare in sintonia. Esprimo l’orgoglio del collegio che ho l’onore di presiedere, e tuttavia parlerò solo a titolo personale.

1. Un breve preambolo: come si misura l’indipendenza in Europa

Per affrontare il tema dell’indipendenza dei giudici nella prospettiva della Corte costituzionale si deve prima lanciare lo sguardo oltre i confini nazionali e valutare l’interconnessione dei sistemi giudiziari in tutte le loro componenti. Per questo metto l’accento su nozioni quali la “condivisione” dei valori fondanti dello stato di diritto e il “raccordo” tra le interpretazioni offerte dalle Corti.

In questa direzione si muovono in modo sinergico il Consiglio d’Europa da un lato e l’Unione europea dall’altro. Sono attive le rispettive istituzioni, così come lo sono le due Corti.

I rapporti che verificano nei dettagli la solidità dei principi su cui si fonda lo stato di diritto convergono verso l’individuazione di indicatori che in tanto appaiono obiettivi – pertanto utili alla valutazione dei sistemi nazionali – in quanto sono rappresentativi di criteri comuni, dunque in grado di consentire confronti.

Occorre subito sottolineare – in una occasione unica come questa in cui si ascoltano, dalla voce dei presidenti, gli orientamenti delle due Corti europee e si condivide questa riflessione di alto livello con quanti operano sul campo – che serve a tutti noi adottare un metodo trasparente e non estemporaneo, tale da diffondere rispetto in chi osserva il funzionamento della giustizia e in chi ne fruisce come cittadino.

Si veda, per esempio, la Relazione sullo stato di diritto prodotta dalla Commissione europea¹ e il Rapporto del Segretario generale del Consiglio d'Europa,² entrambi relativi all'anno 2023.

L'adozione di indicatori, che potrebbe suscitare qualche accento critico circa la riduzione di valori fondanti delle democrazie a criteri di misurazione, è la rappresentazione di un metodo, che ben si combina con un altro strumento, quello del vaglio operato dalle due Corti europee circa l'indipendenza della magistratura nei singoli ordinamenti oggetto di decisioni.

Voglio sottolineare la sinergia di questa operazione: da un lato le valutazioni secondo indicatori, dall'altro il vaglio giurisprudenziale.

In varie occasioni, anche in scritti accademici, il Presidente Lenaerts ha sottolineato, esaminando la giurisprudenza della CGUE, che l'indipendenza è “prerequisito” per ogni Corte che intenda stabilire un dialogo con Lussemburgo e con le altre Corti “sorelle” nell'Unione. Questa indipendenza diffusa è garanzia di una applicazione uniforme del diritto europeo, come interpretato dalla CGUE, perché solo fra Corti ugualmente indipendenti si crea un rapporto di mutua fiducia.³

In occasione dell'Udienza solenne, tenuta a Strasburgo nel gennaio del 2023 – cui ho avuto l'onore di partecipare – la Presidente O'Leary ha richiamato alcune pronunce rese dalla Corte EDU nel 2022, in particolare *Grzęda*⁴ e *Żurek*⁵, per evidenziare che, alla luce dei principi di sussidiarietà e responsabilità condivisa, l'obbligo delle Parti contraenti nel garantire l'indipendenza giudiziaria è di cruciale importanza per il sistema della Convenzione stessa.

Il sistema non può funzionare correttamente senza giudici indipendenti. Ha anche precisato che in quelle pronunce la Corte ha fatto ampio riferimento alla parallela giurisprudenza sulla *rule of law* della CGUE, dimostrando – elemento tutt'altro che secondario – il raccordo tra le due Corti.

Trattando dei limiti posti a un diritto effettivo di accedere alla giustizia da parte di giudici polacchi, a seguito della terminazione anticipata dei loro mandati come membri del Consiglio Nazionale della Magistratura (NCJ), mentre erano ancora in carica, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione. Laddove siano istituiti, con diverse modalità, organi di autogoverno, gli Stati devono garantire la loro indipendenza dai poteri esecutivo e legislativo, al fine di salvaguardare l'integrità del processo di nomina all'interno del sistema giudiziario. Il radicale cambiamento nel modo di eleggere i membri togati del NCJ, considerato congiuntamente alla

¹ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f3880d7f-1c13-11ee-806b-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF,

² <https://edoc.coe.int/en/annual-activity-report/11589-state-of-democracy-human-right-and-the-rule-of-law-2023-annual-report-of-the-secretary-general-of-the-council-of-europe.html>

³ K. Lenaerts, *On judicial independence and the quest for national, supranational and transnational justice*, in G. Selnik e altri (a cura di), *The art of judicial reasoning*, Springer 2019

⁴ *Grzęda v. Poland* [GC], no. 43572/18, 15 March 2022.

⁵ *Żurek v. Poland*, no. 39650/18, 16 June 2022.

terminazione anticipata del mandato dei precedenti componenti, quali erano i ricorrenti nei due casi in esame, dimostra come l'indipendenza di tale organo non fosse più garantita in Polonia.

Si rappresenta in questo modo un aspetto cruciale dell'indipendenza, che ricorre anche fra i criteri adottati dal legislatore italiano e che attiene alla separazione dei poteri.

In altro contesto, l'organo consultivo del Consiglio d'Europa che raggruppa i Consigli giudiziari (*Consultative Council of European Judges - CCEJ*) si sofferma sui compiti di tali organi che, nonostante le differenze tra Paesi, devono avere adeguate competenze per difendere l'autonomia della magistratura complessivamente considerata e l'indipendenza dei singoli giudici⁶. Su queste premesse, il CCEJ opera anche un riferimento alla recente giurisprudenza sia della CGUE sia della CtEDU in materia di procedimento di nomina dei giudici come elemento fondamentale per garantirne l'indipendenza, sottolineando l'importanza dei Consigli a tale riguardo. La "*judicial accountability*" – ovvero l'essere le decisioni dei Consigli giudiziari sottoposte al controllo giudiziario – crea un sistema virtuoso di verifica dell'indipendenza, quasi a voler proporre un metaforico gioco di specchi.

Un primo punto ha dunque a che fare con la trasparenza dei criteri di nomina.

Altro aspetto, non secondario, riguarda la percezione dell'indipendenza nell'opinione pubblica.

Nella Relazione sullo stato di diritto per l'anno 2023 la Commissione europea non manca di esordire ricordando che: "Lo Stato di diritto è un ordine internazionale basato su regole che costituiscono un baluardo fondamentale contro la diffusione di regimi autoritari e la violazione del diritto internazionale"⁷.

Non vi è dubbio che contingenti preoccupazioni in alcuni Stati membri dell'Unione europea possano aver accentuato la funzione per così dire preventiva che assumono le Raccomandazioni della Commissione, dirette ad allertare i governi nazionali e gli stessi sistemi giudiziari. Né si può sottovalutare che queste Raccomandazioni si intrecciano con quelle emanate nell'ambito delle procedure del Semestre europeo.

Simile e del tutto coincidente in entrambi i contesti procedurali è la logica del coordinamento e del mutuo apprendimento. La giustizia, proprio in quanto comune obiettivo di crescita dei sistemi democratici, ben si colloca all'interno della crescita complessiva dei sistemi economici e politici. Superfluo ricordare che questa è anche l'impostazione che regge il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

⁶ CCJE Opinion 24/2021 "Evolution of the Councils for the Judiciary and their role in independent and impartial judicial systems", para 19 e 20. Il CCJE aveva già redatto nel 2007 l'Opinion n. 10 in merito a "Council for the judiciary at the service of society" e lo stesso organo aveva altresì adottato la "Magna Carta of Judges" (2010), in cui si sottolineava il ruolo svolto da tali consigli (para. 13).

⁷ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f3880d7f-1c13-11ee-806b-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF, p. 1

Oltre a favorire un'avanzata emulazione fra Stati, si deve garantire che le contromisure, volte a contrastare eventuali scostamenti da standard elevati di indipendenza, siano sempre efficaci, il che equivale a dire basate su dati empirici, di ricognizione della realtà.

Ecco perché la Commissione, che rivendica la sua funzione di custode dei Trattati, collega opportunamente il rispetto dello stato di diritto con la corretta gestione dei fondi dell'UE, ponendosi in sintonia con la CGUE⁸.

La percezione dell'indipendenza – ci dice la Commissione, riferendo anche i risultati delle indagini di Eurobarometro – è migliorata in 12 Stati membri rispetto al 2022. Si potrebbe commentare osservando che ciò accade soltanto in 12 Stati membri, ma bisognerebbe andare a fondo e cercare di comprendere meglio i presupposti di queste indagini, mettendo a fuoco, per esempio, il ruolo che in ciascun Paese ha una stampa pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento.

E si dovrebbe anche indagare quanto è efficace la comunicazione delle Corti nell'illustrare i propri precedenti e nel rendere accessibili le proprie argomentazioni.

Per questo il contributo della giurisprudenza della CGUE su casi assai controversi, che sembrano scuotere le fondamenta dello stato di diritto, va molto al di là delle decisioni adottate nei singoli casi. Essa serve a inquadrare gli orientamenti delle Corti nazionali entro uno schema solido e coerente, da intendersi vincolante, proprio perché fondato sui valori comuni di cui all'art. 2 TUE, tra i quali non si può non citare “lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani”.

Una linea analoga è seguita dal Consiglio d'Europa che, nella relazione del segretario generale prima citata, sottolinea quanto la responsabilità di mantenere intatte indipendenza e imparzialità ricada su varie istituzioni e sulla società nel suo complesso: il potere esecutivo, legislativo, i giudici, i membri delle Corti, i professionisti del diritto, i media, la società civile.

Intendo sottolineare, con riferimento anche a queste fonti, che la difesa dell'indipendenza dei giudici dagli altri poteri, fra tutti il potere politico, è affermata dalle Costituzioni democratiche, il cui rispetto è affidato alle Corti costituzionali. Non solo la loro voce deve suonare autorevole; deve anche, in occasioni sempre più frequenti, servire a sollecitare se non ad allertare il legislatore su questioni controverse, che attengono alla tutela di diritti fondamentali.

Il punto in discussione, divenuto parte del dibattito contemporaneo in molti Paesi, è se possa o debba questa sollecitazione tradursi in un proficuo confronto con il legislatore per porre in essere tutele ritenute indifferibili alla luce delle Carte fondamentali.

⁸ Condizionalità

Su questo punto tornerò nelle conclusioni del mio intervento.

2. L'indipendenza funzionale: il contributo della Corte costituzionale

La trama delle norme costituzionali che attengono all'indipendenza della magistratura è fitta e a questa si deve fare riferimento per introdurre il tema della tutela di una tale garanzia, affidata alla Corte costituzionale.

Il suo ruolo quale giudice delle leggi è tracciato in modo assai chiaro in una nota sentenza redatta da Vezio Crisafulli, in cui si afferma che: «La Corte si configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva e con effetti definitivi far concretamente valere l'imperio della Costituzione nei confronti di tutti gli operatori costituzionali.

Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui sono affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto – anche nelle forme esteriori – la più rigorosa imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio»⁹.

L'art. 137 della Costituzione, che prevede sia una legge costituzionale a stabilire «le garanzie d'indipendenza dei giudici», definisce in modo netto le «guarentigie dell'organo, oggettivamente considerate nella sua astratta impersonalità e continuità»¹⁰.

La saggezza della Corte costituzionale, espressa in sentenze significative proprio perché espressive di un impianto rafforzatosi nel tempo, ci conduce verso un dibattito più vicino e immanente. Anticipo fin da ora che i criteri che emergono dalla giurisprudenza costituzionale sono coerenti con il quadro europeo.

Quella che si definisce indipendenza funzionale del giudice, soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost., in combinazione con gli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE), si intreccia con il funzionamento interno dell'organo giudicante, tenuto a osservare i precedenti e a motivare quando se ne discosta. Se si è in presenza di un organo collegiale, si può perfino sostenere – in modo arguto – che il singolo componente del collegio possa forse non essere del tutto indipendente, specie se il sistema non prevede l'opinione dissenziente¹¹.

Questa affermazione induce a riflettere – per lo meno con riferimento alla composizione della Corte costituzionale italiana – sulla collegialità come fondamento

⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 15 del 1969, punto 1 del *Considerato in diritto*

¹⁰ *Idem*

¹¹ E. Lupo, *La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e l'indipendenza funzionale del giudice*, in N. Zanon & F. Biondi, *L'indipendenza della magistratura oggi*, Milano 2020, p. 111 ss.

di una tecnica decisionale che mira a comporre il pluralismo dei punti di vista e delle provenienze accademiche, disciplinari o professionali di ciascun giudice: una risorsa dunque per l'indipendenza, piuttosto che un limite, se si valorizza la tensione verso il raggiungimento del consenso o della decisione a maggioranza.

Infatti, nell'ordinamento italiano, il dibattito sull'indipendenza negli organi collegiali riguarda innanzi tutto il funzionamento dei giudizi nella Corte di cassazione e attiene al vincolo per il giudice del rinvio di rispettare il principio di diritto. Ma questa riflessione ha confini più ampi e può divenire paradigmatica, se messa a confronto con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

All'origine di tale evoluzione si pone una sentenza della Corte costituzionale ormai risalente e tuttavia assai esplicativa. Nel legare il giudice alla legge – si afferma – la Costituzione «vuole assoggettarlo non solo al vincolo di una norma che specificamente contempra la fattispecie da decidere, ma altresì alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume». Ciò comporta che «la pronuncia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa, come è oggi nel sistema del rinvio dalla Cassazione»¹².

Proprio sulla scia di questa sentenza si è collocata di recente la Corte costituzionale, che ha ritenuto non violato l'art. 101, secondo comma, Cost. nel caso in cui il giudice sia vincolato alla decisione di altro giudice, come accade al giudice di rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche al giudice contabile rispetto alla questione decisa dalle sezioni riunite della Corte dei conti¹³.

La giurisprudenza basata sull'uso accorto del precedente entra dunque in modo ancor più forte nella valutazione dell'indipendenza, poiché il giudice che armonizza la sua decisione con altre decisioni resta sempre assoggettato alla legge e non può non fare ricorso alla coerenza degli argomenti adottati. Ecco tracciato un percorso privilegiato per affermare l'autorevolezza delle Corti, che è componente essenziale dell'indipendenza.

In caso di dissenso rispetto al precedente, nel giudizio in Cassazione è previsto il rinvio alle Sezioni unite, tecnica questa – si fa notare – tanto più attuale per definire l'indipendenza funzionale del giudice in tempi in cui “l'interpretazione della legge è sempre più problematica” e può causare disparità di trattamento delle persone che entrano in contatto con la giustizia.¹⁴

¹² Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1970, punto 2 del *Considerato in diritto*

¹³ Corte costituzionale, ordinanza n. 28 del 2023

¹⁴ G. Lattanzi, *Conclusioni*, in *L'indipendenza*, cit., p. 235

Emerge così la suggestione di una “giurisprudenza come discorso pubblico fondato sul confronto degli argomenti e aperto anche all’apporto della dottrina”¹⁵, che guarda alla funzione nomofilattica per rafforzare gli aspetti pragmatici di un dibattito, altrimenti a rischio di divenire evanescente.

La Corte costituzionale si è, tra l’altro, soffermata su norme dell’ordinamento giudiziario precedenti la Costituzione, che pongono il tema della magistratura organizzata in gradi, secondo un ordine gerarchico. Anche in questo caso si tratta di una sentenza risalente, tuttavia importante per affermare il principio della sola distinzione dei magistrati secondo le funzioni, che si pone in sintonia con l’art. 101 della Costituzione e dunque della sola soggezione alla legge, in questo caso alle leggi processuali¹⁶.

A una sentenza recente occorre ora fare riferimento per ricostruire in chiave storica – con ricadute importanti sull’attualità – un altro fondamento dell’indipendenza, quello che attiene al reclutamento dei magistrati¹⁷.

L’art. 104 primo comma, Cost. che prevede l’indipendenza della magistratura «da ogni altro potere», si collega in termini sistematici all’art.106, che prevede il concorso quale canale di accesso alla magistratura e compone, con l’art. 101, secondo comma, che richiama la sola soggezione del giudice alla legge, una sorta di triangolo equilatero, che assegna a ogni nozione e precetto la stessa dimensione.

In un caso che riguarda la magistratura onoraria, la Corte afferma che la selezione per pubblico concorso garantisce la separazione del potere giurisdizionale da altri poteri dello Stato e dunque la sua indipendenza, poiché fa leva sulla possibilità per ogni cittadino, senza discriminazione alcuna secondo il dettato dell’art. 3 della Costituzione, di accedere alla magistratura e inoltre perché per esercitare la funzione dell’interpretazione e per applicare la legge serve il possesso della tecnica giuridica, che appartiene solo a una magistratura professionale.

Anche se la titolarità della giurisdizione non è esclusiva, poiché lo stesso art. 106 Cost. prevede che la legge sull’ordinamento giudiziario possa ammettere la nomina anche elettiva di magistrati onorari, la Corte ha tendenzialmente delimitato e circoscritto quello che ritiene un ruolo di supplenza, come tale eccezionale e temporaneo.

Un altro aspetto che emerge dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguarda la responsabilità civile del magistrato, a fronte della necessaria tutela della sua indipendenza.

Già in passato la Corte aveva evidenziato che la soluzione legislativa al tempo adottata – l’introduzione di un filtro di ammissibilità – serviva a realizzare il delicato bilanciamento fra i due interessi contrapposti: da un lato il diritto del soggetto

¹⁵ A. Nappi, *L’interpretazione tra nomofilachia e indipendenza*, in *L’indipendenza*, cit., p. 134

¹⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 80 del 1970, punto 5 del *Considerato in diritto*

¹⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 41 del 2021

ingiustamente danneggiato a ottenere il ristoro del pregiudizio patito, dall'altro la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti¹⁸.

La Corte ha inoltre precisato che «l'illecito da esercizio della funzione giudiziaria presentava – e presenta tuttora [...] – caratteri di specialità, posti a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giudiziaria». Si è inteso affermare che per preservare l'autonomia e l'indipendenza del giudice nell'esercizio delle sue funzioni, occorre delimitare il campo dell'illecito, distinguendo fra azione civile nei confronti dello Stato e azione di rivalsa nei riguardi del magistrato¹⁹.

Infine, a proposito della partecipazione a partiti politici, il bilanciamento fra la titolarità da parte dei magistrati di tutti i diritti fondamentali, da un lato e la tutela dei principi di indipendenza e imparzialità, dall'altro, impongono che nel manifestare le proprie idee si eserciti «equilibrio e misura», che ben si addicono a comportamenti di rilevanza pubblica. La partecipazione, dunque non potrà essere sistematica e continuativa²⁰.

La selezione di decisioni della Corte costituzionale che ho proposto serve, pur nella sua sommarietà, a far emergere una nozione ampia di indipendenza del giudice, alla luce della nostra Carta fondamentale. I criteri interpretativi adottati, specie quando adeguati alla complessità del presente e raffrontati con i parametri europei citati in apertura, confermano la solidità dello stato di diritto nel nostro Paese.

3. Vincoli di spesa e autonomia della magistratura

La Corte costituzionale ha solo sfiorato il tema dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura quando si è occupata di misure di contenimento della spesa, nel quadro di una generale razionalizzazione del lavoro pubblico, in presenza di risorse limitate.

Così è accaduto quando si è occupata della eliminazione del trattenimento in servizio, in vista di un ricambio generazionale. In quella decisione la Corte ha evidenziato la differenza delle scelte operate dal legislatore italiano rispetto a quello ungherese, che aveva «bruscamente» abbassato il limite di età (da 70 a 62 anni) per il pensionamento dei giudici, senza che fosse messa in atto una disciplina transitoria. Quella scelta condusse alla nota decisione della CGUE che condannò l'Ungheria per contrasto con il diritto europeo e con il divieto di discriminazione in ragione dell'età, così aprendo un primo varco al rigoroso scrutinio della Corte di Lussemburgo circa l'indipendenza della magistratura²¹.

Altro aspetto, anch'esso solo sfiorato e tuttavia significativo nel disegnare un quadro coerente entro cui si muove l'operato della Corte costituzionale, ha a che fare con il “tetto” alle retribuzioni e al divieto, oltre una certa cifra, di cumulo fra trattamento pensionistico e altri compensi aggiuntivi. Anche in questo caso si ha cura

¹⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2017, punto 5.3 *Considerato in diritto*

¹⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 205 del 2022

²⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2018

²¹ Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2016, che fa riferimento a Commissione c. Ungheria, in causa C-286/12

di precisare che una generale azione di razionalizzazione della spesa non si indirizza espressamente alla magistratura e non ne intacca l'indipendenza e l'autonomia²².

D'altronde già in epoca risalente, a fronte di una ipotizzata sperequazione fra i compensi dei giudici ordinari e di altre magistrature, si era sottolineato che l'indipendenza di un organo giurisdizionale si realizza anche – ma non solo – attraverso l'apprestamento di garanzie relative allo status e dunque al relativo trattamento economico. Quest'ultimo, tuttavia, si collega in modo consequenziale alla progressione in carriera, aspetto su cui si incentra la garanzia primaria dell'indipendenza²³.

In altra decisione si è chiarito che «la magistratura, nell'organizzazione dello Stato costituzionale, esercita una funzione ad essa affidata direttamente dalla Costituzione. Per questa ragione, attraverso un meccanismo di adeguamento automatico del trattamento economico dei magistrati, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomare tale funzione, attraverso una dialettica contrattualistica»²⁴.

4. Conclusioni

La riflessione sull'indipendenza dei giudici si colloca oggi all'interno di un dibattito teorico assai ampio, che in parte riflette le incertezze e i dilemmi dei tempi tormentati in cui viviamo.

Il supporto argomentativo fornito dalle sentenze della Corte costituzionale, solo sommariamente richiamate in questo intervento, è tale da consentire un aggancio ai valori identitari di cui parla l'art. 4 (2) TUE con riferimento alla “struttura costituzionale” degli Stati membri. La CGUE, d'altronde, sta contribuendo con le sue decisioni a definire i contorni dell'indipendenza quale valore costituzionale europeo, non più solo nazionale. Si apre, in tal modo, un percorso per le Corti costituzionali europee che richiede loro di agire in sintonia sempre più stretta, valorizzando, come ho detto all'inizio, la cooperazione e lo scambio.

Nel dibattere sull'indipendenza dei giudici e delle corti nella loro collegialità si insinua talvolta – in modo non sempre lineare – un quesito circa la loro legittimazione democratica quando intervengono, come ho prima anticipato, per sollecitare il legislatore e per affermare l'indifferibilità di talune tutele poste a garanzia di diritti fondamentali.

In realtà il quesito è, a mio parere, mal posto. La legittimazione delle Corti costituzionali si distingue nettamente da quella degli organi politici. Alle Corti si chiede di agire in modo imparziale nell'interpretare la legge e di interloquire con le

²² Corte costituzionale, sentenza n. 124 del 2017, punto 8.5. del *Considerato in diritto*

²³ Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 1978

²⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2012, punto 11.4. del *Considerato in diritto*

Corti europee e internazionali, all'interno di un sistema integrato, volto a facilitare la collaborazione nel perseguire obiettivi comuni.

Se l'indipendenza riguarda, come abbiamo visto, l'esercizio stesso della funzione giurisdizionale e se questa si misura prevalentemente nell'esplicarsi della collegialità, il nodo da sciogliere è quello del margine di autonomia di cui una Corte indipendente può disporre.

Autonomia è saper interpretare l'urgenza di soluzioni attese dalle persone; saper collocare nello spazio e nel tempo la concretezza di taluni diritti, legati a nuove realtà sociali ed economiche; saper dare voce alla Costituzione nella sua forza espansiva, nel dinamismo dei suoi principi e nella vincolatività dei suoi diritti.

“*Constitutional adaptation*” è l'espressione, densa di implicazioni, usata da Bruce Ackerman, nel commentare criticamente il pensiero “originalista” dei giudici della Corte suprema Antonin Scalia e Clarence Thomas.

Ackerman rivendica a sé stesso la prerogativa di vero interprete originalista, affermando di aver orientato il suo ampio lavoro di analisi storica per giungere a leggere le leggi, tra queste il *Civil Rights Act* del 1964, secondo il significato originario del “*We the people*”. Senza la rivoluzione per i diritti civili, egli sostiene, non sarebbe emerso quel “canone costituzionale” che ha reso effettiva la tutela dei diritti stessi. Dopo la decisione della Corte suprema *Brown v. Board of Education*, è servito l'impegno del legislatore per intraprendere una lunga marcia verso l'emancipazione e per abolire la segregazione razziale²⁵. Il legislatore ha dunque saputo interpretare, in sintonia con le attese del popolo americano, nuovi “*constitutional commitments*”.

Questa la conclusione di una storia certo non paragonabile a quella italiana. Tuttavia, seguendo l'ispirazione che ci proviene da questo autore, anche il nostro ‘canone costituzionale’ risente proficuamente dell'evoluzione legislativa e affonda le sue radici profonde nello stato di diritto.

Per questo, incontri di approfondimento come quello proposto dalla Scuola Superiore della Magistratura, rivolti a quanti quotidianamente operano per la giustizia, servono ad allargare gli orizzonti per rafforzare convinzioni già radicate.

²⁵ B. Ackerman, *We the people*, vol 3, *The Civil Rights Revolution*, Cambridge, Harvard University Press 2014, p. 328-329